

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BANCHETTE AI SENSI DELL' ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016. RELAZIONE.

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell' art. 24 del D.Lgs. 175/2016 che prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute.

Il citato Decreto Legislativo 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha rivisto e riorganizzato organicamente la normativa in materia.

Ai fini della presente relazione sono particolarmente utili le previsioni dell'articolo 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” così riassumibili:

- le amministrazioni possono detenere partecipazioni societarie solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.

Sussistendo tale presupposto possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3.*

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Per completezza di esposizione si ricorda che la stessa norma precisa che *le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

Il successivo articolo 20 detta altri elementi che, se sussistenti, impongono l'alienazione della partecipazione societaria detenuta:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Il D.lgs. n. 100 del 19 giugno 2017 ha introdotto*

sul punto una norma transitoria che prevede che: “*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20);*”

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.*

Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016, ex art. 24 D.Lgs. 175/2016.

Alla data del 23 settembre 2016 le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Banchette sono le seguenti:

1. Società Canavesana Servizi Spa con una quota del 3,52%
2. Società Metropolitana Acque Torino Spa con una quota del 0,01%

SCHEMA n. 1

DENOMINAZIONE SOCIETA': S.C.S. – SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.

CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA

- Società per Azioni;
- direttamente partecipata dal Comune di Banchette;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;
- affidamento servizio smaltimento RSU in house-providing;

VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BANCHETTE

- quota partecipazione: 3,52 %;

OGGETTO SOCIALE

La Società è stata costituita in data 28.12.1994 con atto stipulato in data 17.01.1995, repertorio n. 35345/13772, e si occupa della gestione dei RSU RS e dei residui riutilizzabili.

RELAZIONE E DATI

Attualmente, la Società Canavesana Servizi S.p.A. gestisce per 57 Comuni i servizi di igiene pubblica, tra i quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le raccolte differenziate.

L'allargamento della Società ha portato significativi vantaggi nella razionalizzazione dei servizi, favorendo una maggiore collaborazione tra i Comuni Soci.

Oggi S.C.S. S.p.A. si presenta come un'azienda dinamica che fornisce servizi per circa 110.000 abitanti con l'obiettivo continuo di migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata.

La Società S.C.S. S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Risultato d'esercizio		
2013	2014	2015
104.306 euro	33.793 euro	48.448 euro

Fatturato		
2013	2014	2015
15.273.720 euro	15.489.928 euro	15.412.070 euro

SCHEDA n. 2

DENOMINAZIONE SOCIETA': SMAT – SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

FORMA GIURIDICA

- Società per Azioni
- direttamente partecipata dal Comune di Banchette
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di Enti Pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house

VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BANCHETTE

- quota partecipazione: 0,00006

OGGETTO SOCIALE

La Società è stata costituita il 17 febbraio 2000 con atto rogato dal notaio Dr. MAZZOLA in Torino Rep. N. 107290/26370.

Il gruppo SMAT è leader nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico
- impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati
- impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane
- reti di raccolta, depurazione e riuso
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

Il gruppo garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza, e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente grazie ad un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni in Europa e nel mondo.

Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle proprie risorse, SMAT opera attraverso un sistema flessibile e finalizzato a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard di qualità dell'acqua e di servizio alla clientela servita.

Sul fronte della cooperazione internazionale il gruppo SMAT partecipa a iniziative internazionali finalizzate a promuovere l'accesso all'acqua e a fornire assistenza tecnica specialistica per la realizzazione di infrastrutture e impianti idrici.

RELAZIONE E DATI

Il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.

La società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità N. 282 del 14 giugno 2007 e non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Risultato d’esercizio		
2013	2014	2015
42.825.467 euro	42.752.766 euro	54.957.083 euro

Fatturato		
2013	2014	2015
355.252.547 euro	309.665.170 euro	339.387.515 euro

La società Smat detiene a sua volta delle partecipazioni che si configurano come partecipazioni indirette per il Comune di Banchette.

Al riguardo si rinvia alla scheda allegata (Allegato B)

Banchette, 25 settembre 2017

Il Sindaco
(Franca Giuseppina SAPONE)